



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2026-2028 E DOCUMENTI
ALLEGATI**

COMUNE DI

SENEGHE

Sommario

1. PREMESSA	4
2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
3. DOMANDE PRELIMINARI	5
4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE	5
5. LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2024 E 2025	7
5.1 Debiti fuori bilancio	8
5.2 Enti in disavanzo (da compilare solo se ricorre la fattispecie)	8
6. BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028	8
6.1.Fondo pluriennale vincolato (FPV)	10
6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità	11
6.3. Equilibri di bilancio	11
6.4. Previsioni di cassa	16
6.5. Utilizzo proventi alienazioni	17
6.6. Risorse derivanti da rinegoziazione mutui	17
6.7. Entrate e spese di carattere non ripetitivo	18
6.8. Nota integrativa	18
6.9. Conguagli Fondi Covid-19	18
7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI	19
7.1 Entrate	19
7.2 Spese per titoli e macro aggregati	25
7.3 Spending review	27
7.4. Spese in conto capitale	27
8. FONDI E ACCANTONAMENTI	28
8.1. Fondo di riserva di competenza	28
8.2. Fondo di riserva di cassa	28
8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	29
8.4. Fondi per spese potenziali	30
8.5. Fondo garanzia debiti commerciali	31
9. INDEBITAMENTO	31
10. ORGANISMI PARTECIPATI	32
11. PNRR	33
12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	34
13. CONCLUSIONI	36



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 16 del 02/12/2025

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2026-2028, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, del Comune di Seneghe che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 02 dicembre 2025

L'ORGANO DI REVISIONE

f.to Maria Rosina Brisi

1. PREMESSA

La sottoscritta Brisi Maria Rosina, revisore nominata con delibera dell'organo consiliare n. 7 del 01/07/2024;

Premesso

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. n.267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs. n.118/2011;
- che è stato ricevuto in data 20/11/2025 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale in data 20/11/2025 con delibera n. 86, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
 - viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
 - visto il parere espresso dalla Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 19/11/2025 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028;

L'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Seneghe registra una popolazione al 01.01.2025, di n. 1582 abitanti.

L'Ente non è in disavanzo.

L'Ente non è in piano di riequilibrio¹.

¹ Per gli enti in piano di riequilibrio si segnala la Sentenza della Corte costituzionale n. 224 depositata in data 22 dicembre 2023 che dichiara l'illegittimità del comma 1 dell'art. 43 Decreto-legge n. 133 del 2014 *"nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa"*.

Sul tema l'Osservatorio del Ministero dell'Interno ha emanato un atto di indirizzo in data 7 ottobre 2024 che prevede che: *"Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023 - che ha configurato le anticipazioni dal "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" quali anticipazione di liquidità - le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell'art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e, nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con l'esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l'intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla*

L'Ente non è in dissesto finanziario.

3. DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2025 ha aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2026-2028 adottando una procedura coerente o comunque compatibile con quanto previsto dal principio contabile All. 4/1 a seguito dell'aggiornamento disposto dal Decreto interministeriale del 25.7.2023.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n.118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1.

L'Organo di revisione ha verificato, attraverso le credenziali della Responsabile del Servizio Finanziario e in sua presenza, che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, abbia effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti.

L'Ente è adempiente all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

Si ricorda che qualora l'Ente non rispetti i termini di legge per l'approvazione del Bilancio, degli strumenti di programmazione e dell'invio dei dati alla BDAP, scatta il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e 1-octies, art.9 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo modificato dall'art.1 c.904 della l.145/2018 salva la deroga aggiunta nell'ultimo periodo dall'art. 3-ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario sulla base dei parametri individuati con Decreto interministeriale del 4 agosto 2023.

L'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse PNRR e/o PNC.

4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del D.lgs. n.118/2011).

Con riferimento alla verifica della coerenza delle previsioni l'Organo di revisione sul Documento Unico di programmazione (DUP), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 85 del 20/11/2025, ha espresso parere con verbale n. 15 del 01/12/2025 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL)."

L'Organo di revisione ha verificato che il DUP e la nota di aggiornamento al DUP contengono i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023, è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 06.11.2025 si è dato atto che il Comune di Seneghe che non ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028, elenco annuale dei lavori per l'anno 2026 e programma triennale di beni e servizi 2026/2028 ai sensi art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto non prevede per il triennio nuovi interventi superiori a € 150.000,00.

Nel caso in cui gli Enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il programma deve esporre interventi di investimento uguali o superiori a 150.000,00 Euro.

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*).

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, è redatto e approvato dalla Giunta, nel caso non sia incluso nel Dups.

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio periodo 2026/2028, si dà atto che questo Ente non deve adottare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133 in quanto non vi sono immobili da includere nell'elenco degli immobili del patrimonio disponibile dell'Ente da valorizzare e da alienare.

I beni immobili comunali allo stato attuale sono destinati/utilizzati a fini istituzionali e non commerciali.

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Alla data di stesura del presente documento il Programma triennale degli acquisti dei beni e servizi" per il periodo 2026-2028 non è stato redatto poiché non sono previsti acquisti per importi superiori a € 140.000,00.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 06.11.2025 si è dato atto che il Comune di Seneghe non ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028, elenco annuale dei lavori per l'anno 2026 e programma triennale di beni e servizi 2026/2028 ai sensi art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023.

(Nel caso in cui gli Enti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale

Nella Sezione operativa del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Programma annuale degli incarichi

Il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, convertito con L. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 e all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 non è stato redatto in quanto non sono previsti incarichi.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha una sezione del DUP dedicata al PNRR.

5. LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2024 E 2025

L'Organo consiliare ha approvato con delibera n. 5 del 15/04/2025 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2024.

L'Organo di revisione ha formulato la relazione al rendiconto 2024 in data 10/04/2025 con verbale n. 4.

La gestione dell'anno 2024 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2024 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2024
Risultato di amministrazione (+/-)	3.459.555,32 €
di cui:	
a) Fondi vincolati	794.782,42 €
b) Fondi accantonati	455.357,78 €
c) Fondi destinati ad investimento	261.213,13 €
d) Fondi liberi	1.948.201,99 €
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	3.459.555,32 €

di cui applicato all'esercizio 2025 per un totale di euro 1.369.538,24 così dettagliato:

- Quote accantonate 0,00 Euro
- Quote vincolate 519.374,71 Euro
- Quote destinate agli investimenti 140.163,53 Euro
- Quote disponibili 710.000,00 Euro

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sul provvedimento di salvaguardia ed assestamento 2024.

5.1 Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che non è stata rilevata, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dei responsabili dei servizi entro una data utile per la formulazione delle previsioni di bilancio, la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

L'Organo di revisione ha verificato che dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

5.2 Enti in disavanzo

Si accerta che per il Comune di Seneghe non ricorre la fattispecie.

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione 2026-2028 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL;
- le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2026, 2027 e 2028 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2025 sono così formulate:

ENTRATE	Asse stato 2025	2026	2027	2028
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.369.538,24 €	- €		
Fondo pluriennale vincolato	669.171,84 €	172.244,24 €	- €	- €
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	775.500,00 €	770.500,00 €	770.500,00 €	770.500,00 €
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.740.041,62 €	2.695.082,16 €	2.660.399,46 €	2.650.155,44 €
Titolo 3 - Entrate extratributarie	320.482,25 €	345.982,25 €	345.982,25 €	345.982,25 €
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.932.609,16 €	1.137.661,21 €	505.241,86 €	70.300,00 €
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	- €	- €	- €	- €
Titolo 6 - Accensione di prestiti	- €	- €	- €	- €
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	- €	- €	- €	- €
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	2.056.000,00 €	2.056.000,00 €	2.056.000,00 €	2.056.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.863.343,11 €	7.177.469,86 €	6.338.123,57 €	5.892.937,69 €
SPESE	Asse stato 2025	2026	2027	2028
Disavanzo di amministrazione	- €	- €	- €	- €
Titolo 1 - Spese correnti	4.414.223,92 €	3.834.143,52 €	3.776.881,71 €	3.766.637,69 €
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.393.119,19 €	1.287.326,34 €	505.241,86 €	70.300,00 €
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	- €	- €	- €	- €
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	- €	- €	- €	- €
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	- €	- €	- €	- €
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.056.000,00 €	2.056.000,00 €	2.056.000,00 €	2.056.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.863.343,11 €	7.177.469,86 €	6.338.123,57 €	5.892.937,69 €

6.1. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento nella costituzione del FPV al 1° gennaio 2026, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avuto riguardo in particolare ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori) tenuto conto delle novità introdotte dal D.lgs. n.36/2023 ed inserite nei principi contabili dal DM 10 ottobre 2024 (XVII° correttivo di Arconet).

Con determinazione dell'Area Finanziaria n. 41 del 30/10/2025 si è proceduto ad adottare la variazione n. 1 di esigibilità al bilancio 2025/2027 riguardante il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale e gli stanziamenti correlati ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. b) del tuel, per l'importo di € 172.244,24 di cui € 22.579,11 FPV corrente ed € 149.665,13 FPV capitale, che risulta regolarmente iscritto tra le entrate del Bilancio 2026/2028.

Si rileva che nel Bilancio 2026/2028 risulta iscritto il Fondo pluriennale vincolato in parte corrente e capitale anche se in misura non completa e definitiva e pertanto non si tiene conto della completa determinazione alla data del 31/12/2025 delle spese impegnate ma esigibili negli esercizi successivi sulla base dei cronoprogrammi aggiornati.

Il Revisore accerta la non completa iscrizione in bilancio del FPV sia in parte entrata che in parte spesa, con riguardo alla quale si esprime parere favorevole con riserva e invita l'Ente alla sollecita puntuale determinazione del FPV, con aggiornamento dei cronoprogrammi, comunque al più tardi in sede di riaccertamento ordinario dei residui, e alla conseguente variazione del Bilancio di previsione.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2026 sono le seguenti:

FPV APPLICATO IN ENTRATA	172.244,24 €
FPV di parte corrente applicato	22.579,11 €
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	149.665,13 €
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	
FPV di entrata per incremento di attività finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	- €
FPV corrente:	- €
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	- €
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo)	- €
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato di spesa per incremento di attività finanziarie	
Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento	
Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	18.183,01 €
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	4.396,10 €
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	22.579,11 €
Entrata in conto capitale	149.665,13 €
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	149.665,13 €
Totale FPV entrata per incremento di attività finanziarie	- €
TOTALE	172.244,24 €

6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

6.3. Equilibri di bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1,

comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Il comma 2 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.

In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.** Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

Inoltre, il comma 9 dell'articolo 104 prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti (cfr. box § 8 Fondi), disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell'accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con DM del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:
 - a) del saldo W2 se negativo come da rendiconto 2025;
 - b) del minore accantonamento del fondo 2025 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2026 Previsioni di competenza	2027 Previsioni di competenza	2028 Previsioni di competenza
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.514.396,01			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese	(+)		22.579,11	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.811.564,41	3.776.881,71	3.766.637,69
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.834.143,52	3.776.881,71	3.766.637,69
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			47.639,55	47.639,55	47.639,55
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per	(+)		149665,13	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.137.661,21	505241,86	70300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1287326,34 0,00	505.241,86 0,00	70.300,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie di cui Fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
= P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

J) Utilizzo risultato di amministrazione per	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscos	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscos	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Conces	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Conces	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W =O +J+J1-J3+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli			0,00	0,00	0,00

La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 5 del 9.2.2024, ha confermato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui ai decreti legislativi n.118/2011 e n.267/2000.

Si rileva che non risultano stanziati di entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale.

L'equilibrio di parte corrente e di parte capitale è pari a zero.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2026-2028 non è stata prevista l'applicazione di avanzo accantonato/vincolato presunto.

6.4. Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa	2022	2023	2024
Disponibilità:	3.636.467,24 €	4.151.116,15 €	4.254.737,74
di cui cassa vincolata	207.493,20 €	385.270,97 €	409.576,68
anticipazioni non estinte al 31/12	- €	- €	- €

Il Revisore accerta che alla data del 12/11/2025 il fondo di cassa ammonta a € 2.914.396,01, pertanto l'importo presunto inserito al 31/12/2025 risulta attendibile.

N.B. Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2025 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere;
- il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL;
- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione vengono versate presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti;
- la previsione di cassa relativa all'entrata non è stata effettuata tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate; ma risulta dalla sommatoria tra residui e previsioni di competenza.

Si raccomanda una più puntuale definizione della previsione di cassa in relazione all'andamento storico degli incassi. Questo si rende necessario anche alla luce dell'articolo 6 comma 1 del DI 155/2024, che prevede che gli enti locali adottino entro il 28 febbraio di ogni anno un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi

all'esercizio di riferimento, redatto sulla base di modelli che verranno resi disponibili sul sito istituzionale della Rgs. Il programma degli incassi e dei pagamenti non potrà che essere coerente con le previsioni di cassa del bilancio che con ogni probabilità, subiranno un adeguamento proprio a fronte della necessità di coordinarsi con il piano. La coerenza andrà anche verificata nel corso dell'anno, almeno trimestralmente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha in parte elaborato le previsioni di cassa 2026 considerando le reali possibilità di incasso e di pagamento in vista dell'elaborazione del PAFC (piano annuale flussi di cassa) 2026 che dovrà anche tenere conto dell'effettivo andamento della cassa dell'esercizio 2024 come esercizio di confronto.

Nel testo bollinato della Legge di bilancio 2026 (in corso di discussione) l'art.118 comma 1 p prevede che entro il 31 marzo 2026, un DM aggiorni i principi 4/1 e 4/2 per promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza e per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione raccomanda che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi *devono partecipare* alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

N.B. (Art. 1, comma 471 ter-della Legge di Bilancio 2023) La norma dispone, in deroga all'articolo 222 del TUEL, di estendere l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi è attualmente già disposto sino al 2022 (art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019) (comma 471 ter).

N.B. Il DM 10.10.2024 ha precisato che, ai sensi del D.lgs. n.36/2023, le opere a scomputo non devono più essere inserite nel piano delle opere pubbliche ma solo nel DUP.

6.5. Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, L. n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art.1 comma 443 della legge 228/2012 e dell'art.56 bis, comma 11, D.L.n.69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento. Per i proventi derivanti dalla cessione di aree oggetto di trasferimento demaniale si applica quanto previsto dall'art. 56 bis, comma 10 D.l. n.69/2013.

6.6. Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. 78/2015.

L'art. 17-ter del D.L. 113/2024 ha esteso al 2027 la possibilità di utilizzare tali economie.

Per gli anni dal 2015 al 2026, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.*

** L'art.6 quinquies del D.L. 29 settembre 2023 n.132 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023 n.170 rubricato "Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali" dispone che all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».*

6.7. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente codificato, ai fini della transazione elementare, le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione raccomanda che, ai fini degli equilibri di bilancio, è necessario che l'Ente subordini il sostenimento delle spese alla effettiva realizzazione delle entrate.

6.8. Nota integrativa

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio contabile 4/1.

6.9. Conguagli Fondi Covid-19

Per gli enti in surplus:

L'Organo di revisione ha verificato che:

- le somme da restituire non sono stanziare in apposito capitolo con il codice U.1.04.01.01.001 – "Trasferimenti correnti a Ministeri", iscritto alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», Cofog 1.1 «Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri».
- che tali somme non sono coperte per l'esercizio 2026, con l'applicazione della quota di avanzo vincolato presunto, già risultante nel rendiconto 2024.
- lo schema di risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio 2026/2028 non è completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024.
- al bilancio 2026/2028 non è allegata la tabella A2.

7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

7.1 Entrate

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2026-2028, alla luce della manovra disposta dall'Ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

7.1.1. Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF.

IMU

L' Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'Ente ha confermato le aliquote IMU per il 2026, rispetto a quelle del 2025, definite come da tabella ministeriale² prodotta utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", nella seduta di Consiglio del 27/11/2025 con deliberazione n. 19 del 27/11/2025.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	Esercizio 2025 (assestato o rendiconto)	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
IMU	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2025 (assestato o rendiconto)	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
TARI	€ 203.000,00	€ 203.000,00	€ 203.000,00	€ 203.000,00

² È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che integra il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l' "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e che riapprova l'Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto. All'interno del Portale del federalismo fiscale, i comuni potranno utilizzare l'applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2025.

FCDE competenza		€ 35.768,60	€ 35.768,60	€ 35.768,60
--------------------	--	-------------	-------------	-------------

In particolare, per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2026, la somma di euro 203.000,00, ad invarianza di importo rispetto alle previsioni definitive 2025.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2023 è stato approvato il nuovo regolamento Tari con l'integrazione delle disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022/R/RIF (qualità del servizio). Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.04.2024 è stato validato il piano economico finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per il periodo 2024/2025 secondo il MTR/2 allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato con deliberazione ARERA 389/2023, con la quale sono stati determinati i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14.04.2025 è stato validato il piano economico finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per il periodo 2024/2025 secondo il MTR/2 allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato con deliberazione ARERA 389/2023 – revisione infra periodo 2025, con la quale sono stati determinati i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti.

Il servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene gestito, per conto del Comune, dall'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano. Il Piano Economico Finanziario (PEF) viene predisposto dalla ditta appaltatrice del servizio e comunicato all'ente dal soggetto gestore. Dato atto che per quanto riguarda la Tari per gli anni 2026-2028, mancano i piani economico finanziari del servizio rifiuti che dovranno essere approvati, relativamente al periodo regolatorio 2026-2029 ed in attuazione del MTR-3 (di cui alla delibera n. 397/2025/R-rif), entro il 30 aprile 2026 ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL N. 228/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15). Di conseguenza la previsione del gettito Tari iscritto in Bilancio conferma quello già stanziato nell'esercizio 2025 sulla base dei precedenti piani finanziari approvati.

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Si rileva che tra le entrate extratributarie è stata confermata la voce "Riscossione componenti perequativi Tari (Delibera Arera 386/2023 CSEA) pari a € 2.000,00 interamente coperta nel triennio 2026/2028 dal FCDE. È stata istituita inoltre la l'ulteriore voce componenti perequative tari UR3bonus sociale dei rifiuti (DPCM 21/01/2025 Arera) pari a € 7.000,00 interamente coperta nel triennio 2026/2028 dal FCDE.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha impostato il bilancio di previsione 2026-2028 in relazione alle componenti perequative introdotte, in aggiunta alla Tari/tariffa corrispettiva, dalla deliberazione Arera n. 386/2023, secondo le modalità di contabilizzazione stabilite dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 13/2025, ad eccezione del fondo accantonamento.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- la modalità di commisurazione è stata fatta sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;
- la disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale;
- il pagamento della TARI non avviene tramite il sistema pagoPA;
- la quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'Ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro zero.

Altri Tributi Comunali

L'Ente non ha istituito altri tributi.

7.1.2. Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Titolo 1 - recupero evasione	Accertato 2023	Accertato 2024	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2028	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Recupero evasione IMU	3.472,53 €	437,51 €	500,00 €		500,00 €		500,00 €	
Recupero evasione TASI								
Recupero evasione TARI	11.131,89 €	3.136,00 €	5.500,00 €	1.742,95 €	5.500,00 €	1.742,95 €	5.500,00 €	1.742,95 €
Recupero evasione Imposta di soggiorno								
Recupero evasione imposta di pubblicità								

L'Organo di revisione ritiene che la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non è stato inerte rispetto ai termini di prescrizione per le azioni di recupero.

7.1.3. Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse

L'Organo di revisione ha verificato che gli importi inseriti nel titolo 2 di entrata come trasferimenti correnti sono stati definiti sulla base dei calcoli presunti sullo storico 2025, in quanto non ancora presenti sul sito web della finanza locale le spettanze 2026.

L'Organo di revisione ha verificato che all'interno dei trasferimenti correnti sono state previste le risorse del nuovo fondo speciale equità livello dei servizi.

L'Organo di revisione ha verificato che all'interno dei trasferimenti correnti sono state previste le risorse del riparto del fondo previsto dall'art.1 comma 508 Legge n. 213/2023.

7.1.4. Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
sanzioni ex art.208 co 1 cds	100,00 €	100,00 €	100,00 €
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	- €	- €	- €
TOTALE SANZIONI	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	- €	- €	- €
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione rileva che non risulta iscritto FCDE a tale titolo in quanto importo esiguo e accertato per cassa.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 100,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285);
- euro zero per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta n. 74 in data 30/10/2025 l'Ente ha destinato l'importo (previsione meno FCDE):

- di euro 50,00 agli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter;
- di euro 50,00 (pari al 50% dei proventi) agli interventi di cui all'art. 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 100,00;
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro zero.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla certificazione al Ministero dell'Interno dell'utilizzo delle sanzioni al codice della strada per gli esercizi precedenti.

7.1.5. Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Canoni di locazione	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Altri (specificare)	22.179,88	22.179,88	22.179,88
TOTALE PROVENTI DEI BENI	33.479,88	33.479,88	33.479,88
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.128,00	1.128,00	1.128,00
Percentuale fondo (%)	3,37%	3,37%	3,37%

Nella tabella che segue sono riportati in dettaglio i proventi dei beni dell'Ente:

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
PROVENTI UTILIZZO BENI COMUNALI cap. 3045	3.500,00	3.500,00	3.500,00
FITTI REALI FONDI RUSTICI USI CIVICI cap. 3062	600,00	600,00	600,00
FITTI ATTIVI CASERMA cap. 3063	22.179,88	22.179,88	22.179,88
ENTRATE DA ACQUE GREZZE cap. 3070	4.500,00	4.500,00	4.500,00
VENDITA LEGNATICO 3066	70.000,00	70.000,00	70.000,00
INTROITI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAP. 3101	200,00	200,00	200,00
CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZ. PUBBLICITARIA CAP. 3102	200,00	200,00	200,00
CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE APPART. DEMANIO O PATRIMONIO IND. CAP. 3103	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO IMMOBILI COMUNALI AFFERENTI SFERA ISTITUZIONALE (FUORI CAMPO IVA) -CAP. 3046	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Si rileva che l'ente nella determinazione del FDCE ha tenuto conto delle voci presenti ai capitoli di entrata 3045-3062-3102-3103 con accantonamento pari a zero (riferito al cap. 1303) e non ha tenuto conto delle altre voci di entrata, in quanto le somme vengono accertate per cassa.

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione del FCDE congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

7.1.6. Proventi dei servizi pubblici e vendita di beni

Il dettaglio delle previsioni di proventi dei servizi dell'Ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Proventi dei servizi pubblici e vendita dei beni	Assestato 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Vendita di beni (PDC E.3.01.01.01.000)	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Entrate dalla vendita di servizi (E.3.01.02.01.000)				
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità				
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione del FCDE congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

7.1.7. Canone unico patrimoniale

Con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2021 è stato adottato il regolamento che disciplina il nuovo canone unico patrimoniale. Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è stato istituito dai Comuni, province e città metropolitane con decorrenza 01.01.2021 come previsto dalla legge 160/2019 art. 1 c. 816-836 e 846-847 (legge di Bilancio 2020), e ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 25.11.2025 sono state modificate con decorrenza 1° gennaio 2025 le tariffe relative al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in diminuzione rispetto alle precedenti. Sono state modificate in diminuzione anche le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni in occasione di fiere e manifestazioni varie.

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Titolo 3	Accertato 2024	2025	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2028	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone Unico Patrimoniale	10.520,46 €	12.100,00 €	12.200,00 €	1.128,00 €	12.200,00 €	1.128,00 €	12.200,00 €	1.128,00 €

7.1.8. Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2024 (rendiconto)	4.180,28 €	- €	4.180,28 €
2025 (assestato o rendiconto)	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
2026	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
2027	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
2028	10.000,00 €	- €	10.000,00 €

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016 art.1 comma 460 e smi e dalle successive norme derogatorie.

7.2 Spese per titoli e macro aggregati

Le previsioni degli esercizi 2026-2028 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2025 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2028
101	Redditi da lavoro dipendente	641.263,78 €	654.208,45 €	615.094,79 €	615.094,79 €
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	66.168,81 €	61.782,44 €	47.000,00 €	47.000,00 €
103	Acquisto di beni e servizi	1.945.731,97 €	1.633.313,48 €	1.618.730,47 €	1.611.730,47 €
104	Trasferimenti correnti	1.482.733,42 €	1.335.442,72 €	1.335.744,02 €	1.325.500,00 €
105	Trasferimenti di tributi	- €	- €	- €	- €
106	Fondi perequativi	- €	- €	- €	- €
107	Interessi passivi	- €	- €	- €	- €
108	Altre spese per redditi da capitale	- €	- €	- €	- €
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	118.157,54 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
110	Altre spese correnti	160.168,40 €	142.896,43 €	153.812,43 €	160.812,43 €
Totale		4.414.223,92	3.834.143,52	3.776.881,71	3.766.637,69

7.2.1 Spese di personale

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è contenuto entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, non ha previsto incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020).

L'Organo di revisione, si riserva di effettuare l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio, tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 7/2022, in sede di parere al PIAO 2026/2028.

Il comma 9 dell'articolo 110 della Legge di bilancio 2025 ripristina un meccanismo di turn over per gli enti locali con più di venti dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, per quest'ultimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025 non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti. Infine, il comma 12 prevede la facoltà di utilizzare una parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare del dieci per cento i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinarie dei tagli. In particolare i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti. Si tratta di una norma non applicabile al Comune di Seneghe.

L'Organo di revisione ha verificato che nelle previsioni sono stati considerati gli aumenti contrattuali del triennio 2022-2024.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa pari a euro 654.208,45 relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2026-2028, tiene conto di quanto indicato nel DUP ed è coerente:

- con il limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n.296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 586.511,71, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante dal prospetto inserito in nota integrativa;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 56.643,58, come risultante da prospetto inserito in nota integrativa.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha in servizio e non prevede di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. 152/2021.

Rilevato che dai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale 2024 su media delle entrate correnti accertate nell'ultimo triennio 2022/2024, al netto del FCDE, risulta essere al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (28,60%).

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia virtuosa.

7.2.2 Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

Non risulta previsto in bilancio alcuno stanziamento per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2026-2028 in quanto l'Ente non intende avvalersene.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, ai sensi dell'art. 89 del TUEL, non è dotato di un regolamento autonomo per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.

L'Ente è tenuto a pubblicare regolarmente in Amministrazione Trasparente, qualora preveda incarichi, i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge).

7.3 Spending review

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- ha stanziato le risorse relative alla spending review di cui al DM 30.9.2024 (L. 213/2023 art.1 commi 533,534,535) pari a € 8.000,00 su cap. 1320.
- ha stanziato tali risorse sul piano dei conti U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

7.4. Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2026 ad euro 1.287.326,34
- per il 2027 ad euro 505.241,86;
- per il 2028 ad euro 70.300,00;

L'Organo di revisione ha verificato che non risultano opere di importo superiore a euro 150.000,00 inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione per l'esercizio 2026 delle spese in conto capitale di importo superiore a euro 150.000,00 non corrisponde con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.

Ogni intervento non ha un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono stati programmati per gli anni 2026-2028 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'Organo di revisione ha verificato che Ente non ha in essere e non intende acquisire i beni con contratto di PPP:

8. FONDI E ACCANTONAMENTI

Il comma 6 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti locali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica come definito dal comma 5 dello stesso articolo, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio; Il successivo comma 7 disciplina la destinazione del fondo prevedendo che:

– per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;

– per gli enti in disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione.

Infine, Il comma 11 autorizza l'aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap. All'aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2025 con apposito DM.

8.1. Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2026 - euro 22.261,90 pari allo 0,581% delle spese correnti;

anno 2027 - euro 22.216,90 pari allo 0,668% delle spese correnti;

anno 2028 – euro 23.205,92 pari allo 0,635% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

8.2. Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 30.000,00.

- la consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di:

- euro 47.639,55 per l'anno 2026;
- euro 47.639,55 per l'anno 2027;
- euro 47.639,55 per l'anno 2028.

- gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano nell'allegato c), colonna c).

L'Organo di revisione ha verificato:

- la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

- che l'Ente ha utilizzato il metodo ordinario;

- che l'Ente per calcolare le percentuali ha utilizzato uno dei tre metodi (metodo della media semplice) consentiti come definiti dall'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023.

- che l'Ente nella scelta del livello di analisi ha fatto riferimento ai capitoli.

- che la nota integrativa fornisce adeguata illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

- che l'Ente non si è avvalso della c.d. "regola del +1" come da FAQ 26/27 di Arconet e come anche indicato nell'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 (alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023) che prevede la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente;

- che l'Ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

8.4. Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che:

- ai fini della verifica della congruità dello stanziamento alla missione 20 del Fondo rischi contenzioso, l'Ente non ha predisposto un elenco di giudizi in corso, con connesso censimento delle rispettive probabilità di soccombenza, ma ha adottato una valutazione discrezionale.

Il Revisore raccomanda di effettuare, in tempi brevi, una ricognizione puntuale delle cause in corso con specificazione del livello di rischio di soccombenza anche per non pregiudicare gli equilibri di bilancio nell'ipotesi di eventuali ulteriori rischi di soccombenza e per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio.

- l'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2025-2027 accantonamenti in conto competenza per altre spese potenziali.

Nella missione 20, programma 3, sono previsti i seguenti accantonamenti:

Missione 20, programm a 3	Previsione 2025		Previsione 2026		Previsione 2027	
	Importo	Note	Importo	Note	Importo	Note
Fondo rischi contenzioso	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
Fondo oneri futuri						
Fondo perdite società partecipate						
Fondo passività potenziali						
Accantonamenti per indennità fine mandato	3.150,00 €		3.150,00 €		3.150,00 €	
Accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati						
Fondo di garanzia dei debiti commerciali						
Fondo aumenti contrattuali personale dipendente	19.568,19 €		27.528,98 €		35.839,96 €	

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha accantonato risorse per gli aumenti contrattuali del personale dipendente per il rinnovo contrattuale del triennio 2026-2028.

Per la valutazione della congruità del Fondo rischi da contenzioso, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha effettuato la ricognizione puntuale dei contenziosi.

8.5. Fondo garanzia debiti commerciali

L'Ente al 31.12.2024 rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è tenuto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'Ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

La Giunta Comunale con deliberazione nr. 9 del 17/02/2025, con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, ha dato atto che l'ente ha assolto gli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente e presenta i seguenti indicatori:

Stock del debito al 31/12/2023	9.547,64
Obiettivo di riduzione del debito - 10%	8.592,88
Fatture ricevute nel 2024	1.471.567,49
Franchigia 5% delle fatture ricevute 2024	73.578,38
Stock del debito al 31/12/2024	90,00
Indicatore di ritardo pagamenti	15,99

Sulla base di quanto indicato, questo ente per l'esercizio 2024 e 2025 non ha accantonato il fondo di garanzia dei debiti commerciali. Per l'esercizio 2026 è da rideterminare entro il 28 febbraio 2026.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto 2024
Fondo rischi contenzioso	161.000,00
Fondo oneri futuri	
Fondo perdite società partecipate	
Fondi rinnovi contrattuali	69.391,70
Fondo fine mandato sindaco	8.100,00
.....	

8.6. Fondo "obiettivi di finanza pubblica"

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha stanziato al bilancio di previsione 2026-2028 nella missione 20, il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 per l'importo stabilito dal DM 4/3/2025, che nello specifico è pari a € 9.277,00 per il triennio 2026/2028.

N.B. Il fondo deve essere stanziato dai comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Sono esclusi enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha indicato nel prospetto del risultato di amministrazione presunto l'importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica che dovrà essere

verificato in sede di rendiconto nel quale l'allegato A1 dovrà essere compilato come indicato negli esempi inseriti nel principio contabile 4/1 con DM 5/02/2025.

*Si ricorda che in sede di bilancio di previsione, il prospetto A1 deve essere allegato al bilancio **solo nel caso** in cui al bilancio sia applicato l'avanzo accantonato. Tuttavia, poiché il Fondo è stato accantonato nel corso del 2025 e il rendiconto 2025 non è ancora stato approvato, non può essere immediatamente applicato al bilancio di previsione 2026-2028. Pertanto, gli enti in avanzo possono:*

- *con variazione di bilancio dal mese di gennaio 2026, prima dell'approvazione del rendiconto 2025, applicare il Fondo al bilancio di previsione 2026-2028 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese ed aggiornando il prospetto del risultato di amministrazione presunto insieme al prospetto A1*
- *applicare il Fondo al bilancio di previsione può essere rinviata a seguito dell'approvazione del rendiconto).*

In gennaio 2026, con variazione di bilancio approvata da Consiglio, l'ente può applicare il Fondo al bilancio di previsione 2026-2028 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese (si precisa che l'applicazione del Fondo al bilancio di previsione può essere più semplicemente rinviata a seguito dell'approvazione del rendiconto).

9. INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, non ha in corso e non ha previsto di attivare nessuna delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.

10. ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2024.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

- 1) Abbanoa S.p.a. Servizio di gestione del servizio idrico integrato: quota di partecipazione 0,0760579% numero azioni 116.578
 - 2) Ente di governo dell'AMBITO della Sardegna ATO organo di diritto pubblico al quale aderiscono i comuni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna per la gestione del Servizio Idrico Integrato: quota di partecipazione 0,0014808% numero quote 3.405,84.
 - 3)Soc. Cons. a r.l. "Terre Shardana" S.c.r.a.l. soggetto attuatore del progetto finanziato con il Programma Di Sviluppo Rurale 2007-2013 - quota di partecipazione 0,54%.
- Sono in corso le procedure concorsuali di fallimento.

L'Ente ha provveduto, in data 26/06/2025, con proprio provvedimento motivato n. 12, all'analisi dell'assetto complessivo al 31/12/2024 delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n.175/2016.

11. PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni.

L'Organo di revisione ha riscontrato che il personale incaricato/affidatario della gestione dei progetti relativi al PNRR non appare sufficiente né organizzato per una corretta gestione degli adempimenti. Si è inoltre verificato che l'Ente non ha potenziato il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che la gestione dei progetti del PNRR finora non ha prodotto effetti negativi sull'equilibrio di cassa dell'Ente.

L'Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere come di seguito riepilogati.

Il Comune di Seneghe è assegnatario dei seguenti finanziamenti a valere sui fondi PNRR:

- PNRR -(M1C3) Misura 2 "*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*" – Componente 3 Cultura 4.0.) – Investimento 2.1."*Attrattività dei borghi storici*", finanziamento pari a complessive € 1.600.00,00.

Con deliberazione della G.C. n. 42 del 13.06.2024 è stato approvato in nuovo quadro complessivo degli interventi e sotto -interventi del Bando "PNRR- Intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – M1C3 attrattività dei borghi storici".

Interventi	
n.	PNRR-M1C3:TURISMO E CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.1 : ATTRATTIVITA' DEI Borghi CUP B79I22000030006
a	b
1	Potenziamento della Biblioteca di pubblica lettura
2	Valorizzazione della collezione archeologica "Raimondo Pili"
3	European Youth Center
5	Potenziamento del Festival internazionale di Poesia e Letteratura Cabudanne de sos Poetas
6	Pratiche territoriali e prevenzione partecipata del rischio incendi
7	Continuità scuola di sviluppo locale di Seneghe
8	Incremento della qualità progettuale e fattuale della manifestazione Prentzas Apertas
9	Processo partecipativo: dalla resilienza degli usi civici alla fondazione di un paradigma di gestione sostenibile
10	Seneghe comunità ospitale
11	Itinerario della cultura contadina
12	Summer School Youth Worker
13	Comunicazione

• PNRR-M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA

La situazione di progetti finanziati da fondi PNRR, al mese di novembre 2025, risulta essere la seguente:

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati**

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea intervento	Titolarità	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
2.1_POTENZIAMENTO BIBLIOTECA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	3	2.1	Ministero Cultura	237.168,00 €	222.342,20 €	160.928,42 €	PROSSIMO ALLA CONCLUSIONE
2.1_COLLEZIONE PILI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	3	2.1	Ministero Cultura	140.300,00 €	12.296,00 €	0,00 €	DA AFFIDARE
2.1_EUROPEAN YOUTH CENTER	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	3	2.1	Ministero Cultura	391.567,00 €	391.567,00 €	379.643,29 €	PROSSIMO ALLA CONCLUSIONE
2.1_ARCHIVIO INTERNAZIONALE POESIA E LETTERATURA		STRALCIATO							
2.1_FESTIVAL CABA D'ANNE POETAS	Interventi da attivare	1	3	2.1	Ministero Cultura	99.462,00 €	0,00 €	0,00 €	DA AFFIDARE
2.1_PREVENZIONE INCENDI		1	3	2.1	Ministero Cultura	51.159,99 €	45.361,53 €	45.361,53 €	CONCLUSO
2.1_SCUOLA SVILUPPO LOCALE		1	3	2.1	Ministero Cultura	137.958,38 €	54.953,40 €	0,00 €	AFFIDATO
2.1_PRENTZA SAPERTAS		1	3	2.1	Ministero Cultura	33.190,00 €	33.190,00 €	0,00 €	AFFIDATO
2.1_PROCESSO PARTECIPATIVO	Interventi da attivare	1	3	2.1	Ministero Cultura	123.220,00 €	0,00 €	0,00 €	DA AFFIDARE
2.1_COMUNITA OSPITALE		1	3	2.1	Ministero Cultura	39.040,00 €	39.040,00 €	19.520,00 €	CONCLUSO
2.1_ITINERARIO CULTURA CONTADINA		1	3	2.1	Ministero Cultura	135.441,99 €	84.955,00 €	10.000,00 €	PARTE AFFIDATO/PARTE DA AFFIDARE
2.1_SUMMER SCHOOL		1	3	2.1	Ministero Cultura	48.892,02 €	48.892,02 €	48.892,02 €	CONCLUSO
2.1_COMUNICAZIONE INTEGRATA		1	3	2.1	Ministero Cultura	162.508,98 €	102.855,00 €	32.535,00 €	PARTE AFFIDATO/PARTE DA AFFIDARE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

L'Ente non ha deciso di imputare a carico dei fondi del PNRR quota di spesa di personale, e pertanto l'Organo di revisione ha verificato:

- che l'Ente non ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2026-2028 in maniera coerente ai progetti del PNRR;
- che l'Ente non prevede di assumere in servizio nel corso del 2026 personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'art.31-bis del D.l. 152/2021.

12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2025;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Si propone inoltre una verifica dell'andamento durante l'esercizio delle entrate per recupero evasione tributaria, Imu, e Tari, fondo di solidarietà, sanzioni per codice della strada, contributo per rilascio permesso di costruire, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso di rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere gli equilibri del Bilancio.

Si invita inoltre l'Ente alla completa determinazione del FPV al più tardi in sede di riaccertamento ordinario dei residui e alla conseguente variazione del Bilancio di previsione.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresi la modalità di quantificazione e l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Affinchè la previsione di spesa per investimenti sia coerente con il programma amministrativo, il DUP, e il piano triennale dei lavori pubblici risulta fondamentale il cronoprogramma dei Sal e degli obiettivi del PNRR, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi finanziamenti.

Il Revisore raccomanda di subordinare le spese per investimento alla effettiva disponibilità dei mezzi di finanziamento. Si raccomanda, inoltre, la corretta e sollecita determinazione del FPV, coerentemente con la verifica dei crono programmi e la reimputazione sulla base dell'esigibilità, al più tardi in sede di riaccertamento ordinario dei residui e la conseguente variazione del Bilancio di previsione, data la necessità che il FPV di entrata sia valorizzato nel triennio per la parte in conto capitale.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate e conseguentemente adeguate con successiva variazione in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge, al più tardi in sede di riaccertamento ordinario dei residui. Dovranno essere verificate anche in sede di salvaguardia degli equilibri.

d) Riguardo agli accantonamenti

In merito agli accantonamenti per contenzioso, il Revisore raccomanda di effettuare, in tempi brevi, una ricognizione puntuale delle cause in corso con specificazione del livello di rischio di soccombenza anche per non pregiudicare gli equilibri di bilancio nell'ipotesi si ravvisino eventuali ulteriori rischi di soccombenza e per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

13. CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente e all'ultimo rendiconto approvato;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

e fatto salvo quanto esposto e rilevato, esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2026-2028 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

f.to Maria Rosina Brisi